



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. GC / 77 / 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

L'anno 2008 il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 10:00 nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
BROCCA CARLO (Sindaco) BRIANTA GIUSEPPE (Vice - Sindaco) CASTELLI GIUSEPPE (Assessore) TONETTI STEFANO (Assessore)	BAGNASCO CARLO (Assessore)

Con l'intervento e l'opera del Signor GAZZOTTI LUCIO Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor BROCCA CARLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo pretorio dal 22.11.08 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI LUCIO

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.

Il Segretario Comunale
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI.

- l'art.3, comma 56 della legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008), il quale dispone che *"con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell'art.89 del Decreto legislativo 18.8.2000 n.267, sono fissati, in conformità alle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione"*..omissis;
- l'art.7, comma 6-ter del D. Lgs. N.165/2001 che dispone che *"i Regolamenti di cui all'art.110, comma 6, del D. Lgs. N.267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6"*;
- l'art.110, comma 6, del D. Lgs. N.267/2000 che dispone che *"per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"*;
- la deliberazione n.244 del 5.11.2008 della Corte dei Conti, Sezione regionale della Lombardia, che ha fornito le linee guida per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione, in ossequio all'art.46 del D.L. n.112 del 25.6.2008, convertito nella legge 6.8.2008 n.133;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.13 del 30.6.2008, con la quale sono stati definiti i criteri generali per l'adizione da parte della Giunta Comunale del regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione;

VISTO l'art.48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, che assegna alla Giunta Comunale la competenza dell'adozione del suddetto regolamento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

VISTA la bozza di detto regolamento predisposta dall'ufficio ragioneria e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli;

delibera

- di approvare il regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, che si compone di n.11 articoli e che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente regolamento sostituisce l'art.27 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n.121 del 18.10.2007, che quindi di ritiene abrogato;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – Via Marina n.5 – Milano per il dovuto pronunciamento;
- di pubblicare il suddetto regolamento sul sito del Comune, dopo il riesame dello stesso da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti;
- di trasmettere la presente deliberazione, dopo il pronunciamento della Corte dei Conti, al Responsabile dei Servizi perché si attengano a quanto disposto dal regolamento;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante il voto unanime a tal uopo espresso.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30.06.2008 disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell' art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133;

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali , esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura:

- saltuaria o occasionale: la prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa
- come collaborazione coordinata e continuativa: la prestazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale e svolta in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica e prestabilita e senza vincoli di subordinazione.

3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

5. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo art. 9.

Art. 2 Limiti di spesa

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.

2. Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi è fissato dal bilancio di previsione annuale.

3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui al precedente art.

1. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 6 la modifica del programma può avvenire anche in via cumulativa.

4. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione, tramite i Responsabili di Posizioni Organizzative, nel rispetto del programma approvato dal Consiglio Comunale, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, l'ufficio competente, ricevuta la richiesta della struttura interessata:
 - verifica la sua congruenza con i criteri approvati dal Consiglio Comunale;
 - accerta l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione;
 - decide il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.
2. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.
4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 - essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

Art. 5 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi - anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) esame dei titoli posseduti;

- b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, negli ultimi tre anni, in quanto maggiormente a conoscenza delle problematiche specifiche dell'Ente stesso;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

Art. 6 - Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, privilegiando i professionisti che, negli ultimi tre anni, hanno già prestato specifiche consulenze presso questo Comune, in quanto maggiormente a conoscenza delle problematiche specifiche dell'ente;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

2. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 3.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

3. Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente ai sensi del comma 2 non potrà comunque superare la somma di € 6.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi, per il medesimo soggetto per anno.

Art. 7 - Formalizzazione e durata dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da

parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;

- del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006;
- gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori e non per legge quali il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e la legge n. 818/84 e s.m.i.;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- commissioni di gara e/o concorso;
- la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell'Amministrazione, l'assistenza e la domiciliazione.
- Gli incarichi di prestazioni manuali occasionali e temporanee, prive del contenuto di alta professionalità.

Art. 10 - Adempimenti, pubblicità ed efficacia

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'amministrazione.

3. Dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al centro territoriale per l'impiego.

5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244).

6. L'efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 "decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2009.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to GAZZOTTI LUCIO

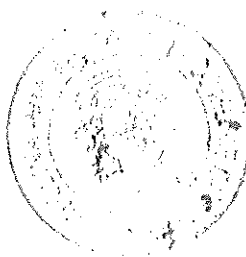
Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BROCCA CARLO

Il Segretario Comunale
F.to GAZZOTTI LUCIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

20121 MILANO

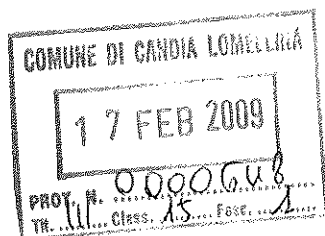
Il Presidente

Prot. 936

Milano, 17 febbraio 2009

Al Sindaco

Si trasmette la Deliberazione n. 37 dell'11 febbraio 2009 di questa Sezione, pregando di farla pervenire al Presidente del Consiglio comunale quale documento utile per l'esercizio dei rispettivi poteri nell'emanazione delle modifiche regolamentari in materia di incarichi esterni.



f. to: Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I° Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 05 Febbraio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57

Visto l'art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133.

Premesso

La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, anche nell'ipotesi di modifiche future a testi già approvati.

Molti Comuni, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 comma 57 della l. n. 244/2007, hanno trasmesso e continuano a trasmettere le norme regolamentari di che trattasi.

La Sezione, alla luce della novella legislativa ritiene opportuno riesaminare la propria deliberazione n. 37/2008 del 04 marzo 2008 per apportare le necessarie integrazioni.

La presente deliberazione va indirizzata, come la precedente n. 37/2008, sia al Consiglio comunale/provinciale, naturale interlocutore della Sezione, sia al Sindaco del Comune od al Presidente della Provincia, in relazione all'esercizio dei poteri regolamentari conferiti alla Giunta in materia di uffici e servizi.

Peraltro nel corso dell'esame dei regolamenti in questione è intervenuto il D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che ha modificato il dispositivo dei commi 55,56 e 76 della legge n. 244/2007.

Questa Sezione ha già individuato con le proprie deliberazioni n. 37/2008 e 224/2008 criteri interpretativi della nuova normativa. La Sezione ritiene anche di dover stabilire nell'esame dei regolamenti pervenuti criteri uniformi di verifica.

L'accertamento del rispetto in concreto delle norme di legge e regolamentari avverrà in sede di esame dei singoli contratti nei limiti e secondo le modalità già individuate nella delibera di questa Sezione n. 11/2006 del 26 ottobre 2006.

DELIBERA

La Sezione ritiene di dover fissare dei criteri omogenei per l'esame dei regolamenti e delle delibere a carattere generale trasmesse dai Comuni in materia di affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze. Nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione richiama le proprie deliberazioni 37/2008 e 224/2008, in relazione alle quali individua i seguenti principi:

- 1)** La disciplina dettata dall'art.3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007 stabilisce l'obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

La competenza ad adottare regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma lett. A del T.U.E.L.).

- 2)** L'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 unifica gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma (da conferire perciò con contratti di lavoro autonomo) tutti caratterizzati dal grado di professionalità richiesta. Questo tipo di collaborazione è diverso dalle collaborazioni "normali" il cui uso è vietato per lo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente.

- 3)** Quanto alla locuzione "particolare e comprovata specializzazione universitaria" questa Sezione, ha già chiarito (del. 28/pareri 2008) che con essa si intende il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato, peraltro, su conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico.

Inoltre la specializzazione richiesta, per essere "comprovata" deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

Il mero possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a comprovare l'acquisizione delle richieste capacità professionali.

- 4)** Il nuovo testo dell'art. 7 del D.L. n. 165/2001, introdotto con l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008, qualifica poi come presupposti di legittimità

tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione o di studio.

In particolare il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 267/2000.

- 5) Il comma 3 dell'art.46 del D.L. 112/2008, unificando ai fini dell'inserimento nel regolamento di cui all'art. 89 del D.lvo 267/2000 tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, ha eliminato l'obbligo di individuare nel regolamento il livello massimo di spesa sostenibile per taluni di essi, prevedendo invece la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

E', pertanto, necessario accertare in sede di degli incarichi l'esistenza di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

- 6) Quanto all'oggetto si richiamano le considerazioni contenute nel punto 6 della deliberazione di questa Sezione n. 37/2008 del 4 marzo 2008 sull' inapplicabilità della nuova disciplina a materia già autonomamente regolamentata e sulla distinzione tra incarico professionale ed appalto di servizi.

- 7) Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata.

Si è posto il problema del se ed in quali limiti sia consentito l'affidamento diretto dell'incarico senza ricorrere a procedure concorsuali, in taluni casi facendo riferimento ai limiti previsti nel codice degli appalti pubblici. Come già detto la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri.

Deve invece affermarsi che il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che da esse può prescindere solo in circostanze del tutto particolari, e cioè:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

- 8)** L'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico.
- 9)** In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico.
- 10)** Nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.
- 11)** In ipotesi di difformità del regolamento dai criteri sopranunciati ovvero all'insorgere di particolari problemi interpretativi i magistrati istruttori deferiranno la questione all'esame della Sezione. Negli altri casi procederanno all'archiviazione degli atti regolamentari con annotazioni del loro avvenuto esame.
- I magistrati Istruttori provvederanno altresì a sollecitare l'invio dei regolamenti agli enti locali inadempienti.

Milano, 11 febbraio 2009

Il Presidente estensore
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 11 febbraio 2009
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Adeguamento criteri generali per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma (art. 3 – co. 54, 55, 56 e 57 – L. n. 244/2007, art. 46 D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 e art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n... adottata nella seduta del, con la quale sono stati determinati, come di seguito specificato, i criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3 – co. 54, 55, 56 e 57 – L. n. 244/2007 e art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000:

1. Gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati dai dirigenti o responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, sulla base del programma approvato dal Consiglio;
2. gli incarichi di cui al precedente punto 1 possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal responsabile ivi indicato;
3. gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a. essere riferiti a progetti specifici e determinati;
 - b. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
 - c. i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
4. gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative, con la sola eccezione di quelli di importo inferiore ai 20.000 euro, al netto di IVA;
5. gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati, utilizzando allo scopo, ogni possibile modalità;
6. gli incarichi devono essere sottoposti al controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti.

Considerato che il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella L. 6/8/2008 n. 133, ha apportato modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni che rendono necessaria la revisione e l'adeguamento dei criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni medesimi precedentemente approvati dal Consiglio e delle conseguenti disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165, come sostituito dall'art. 46 – co. 1 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 – co. 2 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 – co. 3 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Visto l'art. 1 – co. 173 – della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

Richiamato l'art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica;

Visto il Parere n. 37/2009 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento, come segue, dei criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni, approvati con la soprarichiamata deliberazione consiliare n.... del, ai quali dovrà attenersi la Giunta per modificare ed integrare il Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione n..... del

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti.....

D E L I B E

R A

- A. gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai dirigenti o responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale;
- B. gli incarichi di cui alla precedente lettera A) possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal dirigente o responsabile ivi indicato;
- C. gli incarichi di cui alla precedente lettera A) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
 - i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula;
 - i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel provvedimento di incarico;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
 - gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza;
 - gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge;

- gli incarichi devono essere sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00, al netto di IVA, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima;
 - il limite massimo della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;
 - in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo;
 - nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nella presente deliberazione, nonché i criteri per il controllo dell'ente sull'osservanza delle regole da parte delle medesime società.
- D. Di dare atto che la Giunta dovrà attenersi ai suddetti criteri per modificare e integrare il Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione n. del

COMUNE DI.....

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs 267/2000,
artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall’art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 110 – co. 6 - del

D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n del

ART. 2 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile) che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e

Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – co. 7, 170 – co. 3 e 171 – co. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.

ART. 4 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori.
L'affidamento diretto è consentito solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

ART. 6 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

ART. 7 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 8 ESTENSIONE

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
- b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
- d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.